

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI - GARE E CONTRATTI

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01251 del 03/07/2024

Proposta n. 1314 del 03/07/2024

**Oggetto:**

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di pianificazione e sviluppo territoriale avente ad oggetto il centro storico di Accumoli e finalizzato alla redazione di un "Progetto unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite la ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati congiuntamente con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali" di cui alle Ordinanze Speciali nn. 17- 38 e 65 del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016. Modifica schema di contratto. CIG: B0F932093A.Cod. Progetti Inframob: Ord 17 P23.0095, Ord 38 P23.0090

**Proponente:**

Estensore	PATRIZI MASSIMILIANO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GAZZANI MARIA GRAZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di pianificazione e sviluppo territoriale avente ad oggetto il centro storico di Accumoli e finalizzato alla redazione di un "*Progetto unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite la ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati congiuntamente con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali*" di cui alle Ordinanze Speciali nn. 17- 38 e 65 del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016. **Modifica schema di contratto.**

CIG: B0F932093A.

Cod. Progetti Inframob: Ord 17 P23.0095; Ord 38 P23.0090

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 17 del 15.07.2021 ed in particolare l'articolo 4 "Designazione e compiti del sub Commissario", con il quale l'ing. Fulvio Maria Soccodato è individuato quale sub Commissario deputato al coordinamento degli interventi oggetto dell'Ordinanza e, tra altro, "coordina gli interventi di ricostruzione del centro storico di Accumoli nella complessità delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni".

CONSIDERATO altresì che con Decreto n. 343 del 09/05/2024, avente ad oggetto "Ordinanza Speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 e s.m.i.i., "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli". Modalità di trasferimento fondi per la contrattualizzazione degli incarichi professionali e dei contratti con l'Università Roma 3 delle spese stimate per la redazione dello studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un intervento unitario di ricostruzione del centro storico di Accumoli, ai sensi dell'Ordinanza Speciale 29/2021. Erogazione copertura spesa, pari a € 196.664,00", il Commissario Straordinario ha liquidato all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio le risorse ammontanti ad € 196.664,00 mediante accreditamento nella contabilità speciale n. 6043 intestata al Vice-commissario;

VISTA la determina n. A00465 del 15/03/2024, mediante la quale si è preso atto dell'Accordo redatto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra l'USR ed il sub Commissario Straordinario del Governo per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'esecuzione di un intervento

unitario nel centro storico di Accumoli, per un importo pari a 155.000,00 oltre IVA, per un valore complessivo di € 196.664,00 ed è stato nominato RUP l'arch. Mariagrazia Gazzani, dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e acquisita al protocollo interno numero 380342 del 19/03/2024;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento ed in relazione ai destinatari finali dello stesso;

PRESO ATTO delle verifiche con esito positivo, condotte sull'O.E. da parte del RUP, come da nota prot. n. 652906 del 17/05/2024;

ACQUISITO anche il certificato del Casellario giudiziale, con prot. n. 445276 del 2/04/2024;

VISTA la Determinazione n. A00938 del 22/5/2024 con la quale è stato disposto:

- a) di affidare, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 il servizio di pianificazione e sviluppo territoriale avente ad oggetto il centro storico di Accumoli e finalizzato alla redazione di un "Progetto unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite la ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati congiuntamente con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali" di cui alle Ordinanze Speciali nn. 17- 38 e 65 del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 e a seguito del Decreto n. 343 del 09/05/2024 citato nelle premesse, all'operatore economico arch. Francesco Nigro, P.IVA 06233951000, avente sede dell'attività a Roma (RM) via Messina, n.15, che ha offerto un ribasso del 0,1 % per l'importo contrattuale di € 49.950,00 oltre ai contributi previdenziali ed all'IVA;
- b) ai sensi dell'art. 17, c. 5 del D.lgs. n. 36/2023 l'immediata efficacia dell'aggiudicazione, stante la verifica positiva del possesso dei requisiti in capo all'offerente;
- c) ai sensi dell'art. 17, c. 8 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, nelle more della sua sottoscrizione ai sensi dell'articolo 18 del Codice;

VISTO l'art. 10 del Capitolato, rubricato "*Termini per l'espletamento dell'incarico*", il quale prevede l'esecuzione delle attività in 90 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del servizio e/o dalla sottoscrizione del contratto e, in particolare, in riferimento alle singole prestazioni, i seguenti termini:

- entro 30 giorni consegna di una prima bozza di proposta di Progetto Unitario;
- entro 60 giorni consegna della versione definitiva del Progetto Unitario.

VISTO l'art. 12 del Capitolato, rubricato "*Modalità di pagamento*", il quale prevede saldo finale entro venti giorni dal decreto di approvazione della Conferenza Permanente;

PRESO ATTO che, nelle more della stipula del contratto, essendo stata disposta l'esecuzione in via d'urgenza delle prestazioni, si rende necessaria la modifica delle disposizioni circa i termini di esecuzione dell'incarico e delle modalità di pagamento;

PRESO ATTO dell'attività già svolta dall'Operatore Economico, consistente essenzialmente:

- coordinamento del gruppo di lavoro dei professionisti e dell'Università incaricata allo svolgimento di singole parti dello studio in parola (geologo, topografo, strutturista e storico);
- organizzazione di diverse giornate di studio e confronto alla presenza della Soprintendenza e del sub commissario
- preparazione della presentazione digitale finalizzata a rappresentare al Comune di Accumoli l'avanzamento del lavoro svolto (metà giugno 2024).

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.

1. di approvare l'operato del RUP;
2. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente;
3. di dare atto che la spesa stimata, pari a € 49.950,00 oltre ai contributi previdenziali ed all'IVA, per un importo complessivo di € 63.376,56 correlata all'affidamento a favore dell'operatore economico arch. Francesco Nigro, P.IVA 06233951000 avente sede dell'attività a Roma (RM) via Messina, n.15 effettuato con determinazione n. A00938 del 22/5/2024 trova copertura, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 dell'OS 37/2022, nel "*Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti*", istituito dal comma 4, art. 1 dell'Ordinanza medesima, e che le risorse sono pertanto allocate nei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore  
Dott. Stefano Fermante



**SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE DI  
INCARICO PROFESSIONALE**

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di pianificazione e sviluppo territoriale avente ad oggetto il centro storico di Accumoli e finalizzato alla redazione di un *“Progetto unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite la ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati congiuntamente con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali”* di cui alle Ordinanze Speciali nn. 17- 38 e 65 del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016. CIG: B0F932093A.

Cod. Progetti Inframob: Ord 17 P23.0095; Ord 38 P23.0090

Codice univoco ufficio IPA: UF307N

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come “Committente”, rappresentato dal Dott. Stefano Fermante, nato ad Albano Laziale (RM) il 26/02/1965, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 del 11/08/2023, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

L'Arch. Francesco Nigro, nato a Roma (RM) il 1/4/1969, residente in Via Massaccio n. 1, Roma (RM), C.F. NGRFNC69D01H501I, il quale interviene al

presente atto in qualità di libero professionista, titolare dello “Studio Nigro”, con sede in Roma (RM), Via Messina n. 15, PEC f.nigro@pec.archrm.it, e-mail: francesco.nigro@nigroarchitecture.com, C.F. NGRFNC69D01H501I e P.IVA n. 06233951000.

**PREMESSO CHE**

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l’affidamento dell’incarico per l’affidamento del servizio di pianificazione e sviluppo territoriale avente ad oggetto il centro storico di Accumoli e finalizzato alla redazione di un “Progetto unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite la ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati congiuntamente con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali” di cui alle Ordinanze Speciali nn. 17 - 38 e 65 del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016;
- con Determinazione n. A00465 del 15/3/2024 l’Arch. Mariagrazia Gazzani, dirigente dell’Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, è stata nominata RUP del procedimento di cui in oggetto;
- l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, per l’espletamento della procedura di gara, si è avvalso del Sistema Telematico Regione Lazio (STELLA);
- nel rispetto del principio di rotazione ex art. 49 D.lgs. n. 36/2023, l’O.E. Arch. Francesco Nigro, nato a Roma (RM) il 1/4/1969, residente in Via Massaccio n. 1, Roma (RM), C.F. NGRFNC69D01H501I - P.IVA n. 06233951000, è stato invitato a presentare offerta con richiesta registro di sistema n. PI045225-24;
- a seguito dell’espletamento della procedura di valutazione dell’offerta è risul-

tato aggiudicatario del servizio L'Arch. Francesco Nigro, nato a Roma (RM) il 1/4/1969, residente in Via Masaccio n. 1, Roma (RM), C.F. NGRFNC69D01H501I - P.IVA n. 06233951000, che ha offerto un ribasso economico dello 0,1%, corrispondente all'importo contrattuale di € 49.950,00, IVA ed oneri di legge esclusi;

- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A00938 del 22/5/2024 è stata aggiudicata la procedura in oggetto, a favore dell'Operatore Economico Arch. Francesco Nigro, nato a Roma (RM) il 1/4/1969, residente in Via Masaccio n. 1, Roma (RM), C.F. NGRFNC69D01H501I, titolare dello "Studio Nigro", con sede in Roma (RM), Via Messina n. 15, PEC f.nigro@pec.archrm.it - e-mail: francesco.nigro@nigroarchitecture.com, C.F. NGRFNC69D01H501I e P.IVA n. 06233951000 ed è stata disposta, nelle more della stipula del contratto, l'esecuzione in via d'urgenza;

- si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come da dichiarazione del RUP prot. n. 652906 del 17/5/2024;

- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, si è preso atto dell'attuale stato dell'arte, delle attività poste in essere dall'Operatore prima della stipula del presente contratto e delle situazioni di fatto che hanno reso necessaria la modifica delle disposizioni riguardanti termini di esecuzione incarico e modalità di pagamento, con approvazione del nuovo schema di contratto.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:



**Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico per l'importo contrattuale di € 49.950,00 (euro quarantanovemilanovecentocinquanta/00), IVA ed oneri di legge esclusi relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

- a) Studio finalizzato alla definizione delle strategie e degli indirizzi progettuali per la ricostruzione del centro di Accumoli, comprensivo di visione di sviluppo, indirizzi per la SUM e mitigazione della vulnerabilità sismica urbana;
- b) Schemi di assetto progettuale di ricostruzione (planimetria e sezioni), con individuazione eventuali modifiche configurazione planimetrica e planovolumetrica, interventi strutture di sostegno e formazione "terrazzamenti urbani", eventuali delocalizzazioni, definizione armatura dotazioni e spazi pubblici e privati, valorizzazione del paesaggio;
- c) Indirizzi generali per la ricostruzione del patrimonio edilizio;
- d) Indirizzi generali per la ricostruzione degli spazi pubblici;
- e) Coordinamento studi/documenti specialistici redatti dai vari professionisti ai fini della redazione dello studio progettuale per intervento unitario di ricostruzione;
- f) Coordinamento gruppo di lavoro dei vari professionisti con l'USR.
- g) Partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza dei servizi speciale di cui all'art. 12, comma 1, dell'Ordinanza speciale n.17 del 15 luglio 2021 e/o Conferenza Permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016.

h) Il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;

Si evidenzia che, stante la particolarità dell'intervento, la progettazione strutturale dovrà prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali.

L'Arch. Francesco Nigro si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Tutte le spese sono conglobate, fisse e imm modificabili, e l'Affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

L'Arch. Francesco Nigro prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

#### **Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del d.m. 17.06.2016, sono stati calcolati i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le

prestazioni e/o i servizi di cui al presente contratto, posti a base d'asta, sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e riepilogato nel seguente quadro sintetico:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Pianificazione e programmazione - Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore.	71410000-5	50.000,00
Importo totale a base di gara		50.000,00

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti dello 0,1% sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario ed ammontano complessivamente a € 49.950,00 (euro quarantanovemilanovecentocinquanta/00) al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto, salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

### **Art. 3 REVISIONE PREZZI.**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

**Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

L'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ - Cod. Agenzia \_\_\_\_\_ - in data \_\_\_\_\_ e rinnovata fino al \_\_\_\_\_ con massimale pari a € \_\_\_\_\_.

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 53 co. 4 D.Lgs. n. 36/2023, la cauzione definitiva n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la modalità della fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 24 febbraio 1998, rilasciata da \_\_\_\_\_ - cod. \_\_\_\_\_ - per un importo di € \_\_\_\_\_, pari al 5% del costo dell'opera.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

È altresì tenuto ad eseguire l'incarico conferito nel rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato prestazionale.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assi-

stenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e delle relative valutazioni, inclusi gli adempimenti di assistenza al RUP ed integrazione degli elaborati a seguito dell'espletamento della Conferenza dei Servizi e comunque fino alla validazione ed approvazione del suddetto studio.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le personali con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

#### **Art. 5. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PRO- ROGHE**

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite in novanta (90) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della determina di aggiudicazione n. A00938 del 22/5/2024.

In particolare, in riferimento alle singole prestazioni si applicano i seguenti termini:

- entro 60 giorni: consegna di una prima bozza di proposta di Progetto Unitario;
- entro 90 giorni: consegna della versione definitiva del Progetto Unitario.

#### **Art. 6. PENALI**

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 5, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

#### **Art. 7. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso pari € 49.950,00, al netto del ribasso d'asta dello 0,1%, esclusa IVA e oneri di legge.

In ragione del tempo trascorso dalla determina di aggiudicazione del servizio in oggetto, del lavoro già svolto, degli incontri e dal coordinamento eseguito, il compenso verrà così corrisposto:

- 50,00% alla sottoscrizione del presente atto;
- 30,00% alla consegna di una prima bozza di proposta di Progetto Unitario;
- 20,00% all'approvazione della versione definitiva del Progetto Unitario da parte dei soggetti competenti.

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è

UF307N.

**Art. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE**

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente; si rimanda all'uopo al paragrafo 24 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 124 del D.lgs. n. 36/2023.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Committente può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del

recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.

Il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

#### **Art. 9. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ**

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse dall'Arch. Francesco Nigro, nato a Roma (RM) il 1/4/1969, residente in Via Masaccio n. 1, Roma (RM), C.F. NGRFNC69D01H501I, titolare dello "Studio Nigro", con sede in Roma (RM), Via Messina n. 15, PEC f.nigro@pec.archrm.it - e-mail: francesco.nigro@nigroarchitecture.com, C.F. NGRFNC69D01H501I e P.IVA n. 06233951000, sarà utilizzato il seguente conto corrente aperto presso la Banca "\_\_\_\_\_"; Agenzia \_\_\_\_\_, avente Cod. IBAN: \_\_\_\_\_.

L'Affidatario individua quali persone delegate ad operare sul conto:

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli ob-



blighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

#### **Art. 10. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

**Art.11. CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

**Art. 12. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 co. 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e

gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno imme-

diatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del

2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipolo-

gie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

### **Art. 13 ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a. Clausola n. 1: «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e

all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.».

- b. Clausola n. 2: «Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

#### **Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.**

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente è quello di Rieti.



**Art. 15. PRIVACY.**

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è l'Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della medesima Struttura.

**Art. 16. DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare, al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, alla richiesta di offerta ed all'offerta presentata dall'Affidatario.

**Art. 17. CLAUSOLE FINALI**

Il presente contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

La prestazione di cui al presente Contatto dell'importo di € 49.950,00, IVA ed oneri di legge esclusi, viene effettuata nell'ambito di esercizio di Impresa, art. 4 D.P.R. n. 633/1972, e pertanto, la presente scrittura, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto, è soggetto all'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Il presente Atto, di importo pari ad ed € 49.950,00, IVA ed oneri di Legge esclusi, ai sensi degli artt. 18 co. 10 e 1 All. I.4 del D.lgs. n. 36/2023 è soggetto ad assolvimento dell'imposta di bollo mediante modello "F24 ELIDE" pari ad € 40,00, come previsto dalla Tabella A dell'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023.

Copia sottoscritta del presente atto e della quietanza di assolvimento dell'imposta saranno conservate agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio".

Il presente Contratto, composto di n. \_\_\_\_ pagine numerate e n. \_\_\_\_ righe della \_\_\_\_\_ ed ultima facciata, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore Economico

Il Direttore

Arch. Francesco Nigro

Dott. Stefano Fermante

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente Atto.

L'Operatore Economico

Il Direttore

Arch. Francesco Nigro

Dott. Stefano Fermante

Copia